

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

TREMONTI TER – DETASSABILI I BENI NON STRUMENTALI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la circolare n. 44/E del 27 Ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull'agevolazione, c.d. *TREMONTI TER*, introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 consistente nella detassazione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 - data di entrata in vigore del decreto - e fino al 30 giugno 2010.

Qui di seguito si riportano i chiarimenti in merito alla categoria dei beni agevolabili.

NATURA DEI BENI AGEVOLABILI

A differenza della precedente *Tremonti-bis*, che incentivava espressamente gli investimenti in beni strumentali, l'agevolazione in esame *TREMONTI-TER* non specifica la destinazione o la modalità d'impiego dei beni oggetto di investimento all'interno del processo produttivo.

Pertanto si ritiene che la disciplina in commento intenda agevolare le acquisizioni di beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Fatta eccezione, quindi, per i beni merce (intesi come quei beni acquistati per essere destinati alla rivendita) considerati esclusi dall'agevolazione in esame, gli altri beni compresi nella divisione 28 devono dunque ritenersi detassabili anche se non strumentali. È il caso dei beni di consumo, purché non vengano trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita e che non siano dei beni autonomamente destinati alla vendita. Pertanto possono essere agevolabili ad esempio i **toner** per le stampanti (codice 28.23.01).

Ai fini dell'individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28.

Si ritiene, pertanto, che i macchinari, le apparecchiature, le parti e gli accessori compresi nella divisione 28 risultino agevolabili anche se destinati ad essere installati o incorporati in beni già esistenti non compresi nella divisione 28.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it